

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 199

presentata dai Consiglieri regionali
SCHIRRU - TRUZZU - SORGIA - TUNIS - ARONI - PERU - TICCA

il 20 aprile 2026

Istituzione del Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie
nelle aziende del Servizio sanitario

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta normativa nasce dall'esigenza di intervenire in modo strutturale sulle gravi criticità organizzative che caratterizzano l'attuale assetto delle professioni sanitarie e socio-sanitarie all'interno delle aziende del Servizio sanitario. Tali criticità si manifestano in una frammentazione dei processi assistenziali, in una gestione non omogenea delle risorse professionali e in una insufficiente integrazione tra le diverse aree delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, con ricadute negative sull'efficienza organizzativa, sulla qualità dell'assistenza e sul benessere degli operatori.

L'istituzione del Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie rappresenta una risposta organizzativa necessaria e coerente per colmare tali carenze, consentendo di ricondurre a un'unica sede di governo la programmazione, la gestione e il coordinamento delle attività assistenziali svolte dalle professioni sanitarie e socio-sanitarie. Tale assetto permette di superare logiche settoriali e disomogenee, favorendo una visione unitaria dei bisogni assistenziali e una gestione più appropriata e razionale delle risorse disponibili. Anche alla luce delle gravi carenze organiche che interessano il sistema sanitario e nel contesto della riforma dell'assistenza territoriale delineata dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), il modello proposto consente di favorire una più corretta collocazione e ricollocazione delle risorse professionali, garantendone al contempo una piena valorizzazione. In tal modo, si rafforza la capacità del sistema di adattarsi in maniera dinamica ai bisogni assistenziali emergenti, migliorando l'efficacia complessiva dei servizi.

In tale quadro, appare altresì necessario un intervento normativo di rango regionale che consenta di garantire omogeneità organizzativa sul territorio, superando le attuali difformità applicative tra aziende. In questo senso, si richiama l'esperienza di regioni che hanno già da tempo adottato soluzioni strutturate e coerenti, come la Regione Toscana con l'articolo 69 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. n. 40/2005), che ha disciplinato in modo organico l'assetto delle professioni sanitarie e socio sanitarie, assicurando uniformità e chiarezza nei modelli organizzativi.

L'attuale assetto organizzativo delineato dalle linee di indirizzo per la predisposizione degli atti aziendali presenta rilevanti criticità e lascia emergere significativi dubbi in merito alla sua concreta fattibilità. In particolare, il quadro normativo vigente, così come definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il Direttore di dipartimento debba essere nominato dal Direttore generale. Tale previsione solleva evidenti questioni applicative nel caso di dipartimenti interaziendali, in quanto non risulta chiaramente individuato il soggetto titolare del potere di nomina, con il rischio di generare incertezze e conflitti di competenza.

Ulteriori perplessità riguardano il profilo funzionale e operativo della figura del Direttore di dipartimento in contesti interaziendali. Un direttore che non opera stabilmente all'interno dell'azienda potrebbe incontrare oggettive difficoltà nel conoscere in modo approfondito le specifiche esigenze organizzative, le dinamiche interne e le peculiarità assistenziali del contesto in cui è chiamato a esercitare le proprie funzioni. Ciò potrebbe incidere negativamente sull'efficacia dell'azione gestionale e sulla capacità di garantire un coordinamento realmente aderente ai bisogni dei servizi.

La valorizzazione del comparto delle professioni sanitarie e socio sanitarie rappresenta un obiettivo strategico per il rafforzamento del Servizio sanitario e non può prescindere da un adeguato riconoscimento organizzativo e funzionale. Attraverso il Dipartimento delle professioni sanitarie e socio sanitarie si favorisce lo sviluppo dell'autonomia e della responsabilità professionale, la crescita delle competenze, il lavoro in equipe multiprofessionale e una più chiara definizione dei ruoli nei percorsi di presa in carico della persona

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie

1. Le aziende sanitarie disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, nell'ambito delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie, secondo i principi contenuti nel presente articolo, nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nelle aziende sanitarie locali, il Dipartimento delle professioni sanitarie e socio sanitarie comprende, al proprio interno, almeno una struttura organizzativa per ciascuna delle aree delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, calibrata in relazione al livello di complessità organizzativa e assistenziale ed articolata, secondo quanto previsto dall'atto aziendale, in struttura complessa, struttura semplice dipartimentale o struttura semplice, riferita alle seguenti aree:

- a) infermieristica e ostetrica;
- b) tecnica;
- c) della riabilitazione;
- d) della prevenzione;
- e) assistenza sociale.

3. Nelle aziende ospedaliero-universitarie e nell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS) G. Brotzu, il Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie comprende, al proprio interno, almeno una struttura organizzativa per ciascuna delle aree delle professioni sanitarie, calibrata in relazione al livello di complessità organizzativa e assistenziale ed articolata, secondo quanto previsto dall'atto aziendale, in struttura complessa, struttura semplice dipartimentale o struttura semplice, riferita alle seguenti aree:

- a) infermieristica e ostetrica;
- b) tecnico-sanitaria e socio-sanitaria, comprensiva del presidio delle specifiche dirigenze di area, calibrata in relazione al livello di complessità organizzativa e assistenziale;
- c) è altresì prevista almeno un'ulteriore struttu-

ra, individuata dall'atto aziendale in relazione alle esigenze organizzative e assistenziali. In via sperimentale, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale ulteriore struttura può essere destinata al presidio e al coordinamento delle attività di bed management, della recovery room e della gestione delle dimissioni difficili.

Art. 2

Funzioni e governance

1. Il Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie è una struttura operativa aziendale che concorre al governo dei processi assistenziali, garantendo la valorizzazione, l'integrazione e il corretto impiego delle professioni sanitarie e socio sanitarie, al fine di migliorare la qualità, l'appropriatezza e la continuità dell'assistenza alla persona e alla collettività.

2. Il Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie promuove e coordina azioni finalizzate allo sviluppo e all'organizzazione delle attività assistenziali e professionali, operando in modo integrato con i distretti, con gli altri dipartimenti aziendali e con le strutture delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento delle diverse aree delle professioni sanitarie e socio sanitarie.

3. Il Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie partecipa alla definizione della programmazione aziendale, formulando proposte in materia di organizzazione delle attività assistenziali, gestione e sviluppo delle risorse professionali, inclusa la valutazione e la valorizzazione del personale, nonché indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito delle competenze di riferimento.

4. Il Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie svolge funzioni di carattere programmatico, gestionale, allocativo e operativo. Nell'ambito delle aree organizzative di presidio e delle unità funzionali dei distretti e della prevenzione, esso organizza e gestisce le attività e le risorse assistenziali e professionali nel rispetto delle linee guida generali e degli indirizzi di programmazione della direzione aziendale.

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie promuove:

- a) l'integrazione e le sinergie funzionali allo sviluppo delle risorse professionali e al loro impiego efficiente e appropriato;
- b) la responsabilità e l'autonomia professionale nei percorsi assistenziali e sociali e nei processi di presa in carico della persona assistita;
- c) la valorizzazione delle competenze professionali di base e specialistiche, anche mediante la formazione permanente e la ricerca, nonché il lavoro delle équipe assistenziali;
- d) il coordinamento e le relazioni con gli altri dipartimenti aziendali, nel rispetto delle rispettive competenze;
- e) la costruzione di modelli di rete che favoriscano l'integrazione sanitaria e socio-sanitaria secondo un approccio multidimensionale in sinergia con i comuni, i soggetti del Terzo settore (gestori dei servizi), le associazioni e la rete del welfare.

6. Il Direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie è nominato dal Direttore generale, tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse facenti parte del Dipartimento, sulla base di una terna di nominativi proposta dal Comitato di Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento mantiene la titolarità dell'unità operativa complessa cui è preposto.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento del Dipartimento delle professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURAS).